SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 luglio 2003

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

03A08311

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 24 luglio 2003, n. **192.**

Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediati interventi a favore del comparto agricolo danneggiato dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel primo semestre del 2003, nonché per fronteggiare l'emergenza derivante dall'inquinamento da diossina negli allevamenti situati nel territorio della regione Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali

1. Al fine di assicurare le provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, in favore delle imprese agricole, singole e associate, e delle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche eccezionali del primo semestre 2003, sono autorizzati:

a) il limite d'impegno complessivo di 9,05 milioni di euro quindicennale, a decorrere dall'anno 2003; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;

b) il limite d'impegno complessivo di 5,058 milioni di euro quindicennale, a decorrere dall'anno 2003, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) l'ulteriore stanziamento di 32 milioni di euro per l'anno 2003, al relativo onere si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

2. A decorrere dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche eccezionali del 2003, in presenza di danni alle produzioni vegetali, ai fini dell'accertamento dell'incidenza del danno stesso sulla produzione lorda vendibile sono escluse le produzioni zootecniche.

3. Alle imprese che hanno subito danni alle produzioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, possono essere concessi finanziamenti decennali, con preammortamento triennale, per il pagamento delle rate delle operazioni creditizie e finanziarie inerenti all'impresa agricola in scadenza al 31 dicembre 2003. Il concorso pubblico negli interessi è limitato fino a 13.000 euro per impresa; può essere concesso anche in forma attualizzata, dopo la rendicontazione della spesa da parte dell'istituto di credito che ha erogato il finanziamento; è concesso, a richiesta dell'interessato, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate a ogni singola regione ed è alternativo alla concessione del prestito quinquennale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *d)*, della citata legge n. 185 del 1992.

4. Le domande di intervento di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, per le calamità naturali nel 2003 devono essere presentate agli enti territoriali competenti entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di declaratoria delle avversità atmosferiche. Il limite contributivo previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, della citata legge n. 185 del 1992 è stabilito in 75.000 euro per impresa agricola.

Art. 2.

Misure per fronteggiare l'inquinamento da diossina nella regione Campania

1. Gli animali abbattuti in seguito a disposizioni sanitarie relative alla presenza negli animali stessi di diossine oltre i limiti di tollerabilità per il proseguimento dei cicli produttivi, nonché i prodotti che presentano contenuto di diossine superiore al limite di legge, sono sequestrati, denaturati mediante colorazione per impedirne la reimmissione in commercio, depositati presso idonei siti di stoccaggio individuati dalla regione Campania e avviati alla termodistruzione ad opera di ditte

iscritte all'albo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, abilitate al trasporto di rifiuti non pericolosi. Per le spese connesse a tali operazioni è autorizzata in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2003.

2. In favore delle imprese agricole di allevamento situate nella regione Campania, sottoposte a sequestro a seguito del riscontro nei prodotti zootecnici di diossine oltre i limiti di tollerabilità, sono attivati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura e nei limiti dello stanziamento di 7,8 milioni di euro per anno 2003, i seguenti interventi:

a) indennizzo a prezzo di mercato del latte prodotto in azienda e destinato alla termodistruzione per disposizione dell'autorità sanitaria;

b) prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, per l'acquisto di mangimi e foraggi, in sostituzione dei foraggi aziendali non utilizzabili e destinati alla distruzione per disposizione dell'autorità sanitaria;

c) contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa, determinata nei limiti unitari fissati dai bollettini ufficiali ISMEA, a seguito di acquisto di bestiame da rimonta in sostituzione di quello abbattuto ai sensi del comma 1.

3. Fino al 31 dicembre 2003, in favore delle imprese di cui al comma 2 è disposta la proroga di sei mesi dei termini per il pagamento delle cambiali agrarie e dei contributi agricoli unificati in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Per il potenziamento immediato dell'attività di indagine, analisi e monitoraggio del territorio campano in funzione dell'emergenza diossina, nonché per l'avvio dei primi interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei terreni inquinati, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2003, da corrispondersi, per una quota pari a 10 milioni di euro, all'Agenzia nazionale per l'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) per interventi e attività specialistiche di supporto, previa stipula, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di un'apposita convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Agenzia medesima e, per una quota pari a 4 milioni di euro, da trasferire alla regione Campania, da utilizzarsi sulla base delle risultanze della conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta dalla regione Campania entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e alla quale partecipano i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali e della salute.

5. All'onere derivante dal presente articolo, complessivamente pari a 28 milioni di euro, per l'anno 2003, di cui 6 milioni di euro per il comma 1, 7,8 milioni di euro per il comma 2, 0,2 milioni di euro per il comma 3 e 14 milioni di euro per il comma 4, si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 8 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

03G0214

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2003.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Carinaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 26 maggio 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Carinaro (Caserta) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Giuseppe Urbano;

Considerato che il dott. Giuseppe Urbano, per motivi di servizio, non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Gerardina Basilicata è nominata commissario straordinario per la gestione del comune di Carinaro (Caserta) in sostituzione del dott. Giuseppe Urbano con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 11 luglio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

03A08799

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Castell'Arquato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Castell'Arquato (Piacenza) ed il sindaco nella persona dell'ing. Pier Giorgio Bottarelli;

Considerato che, in data 11 giugno 2003, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Castell'Arquato (Piacenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 11 luglio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castell'Arquato (Piacenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'ing. Pier Giorgio Bottarelli.

Il citato amministratore, in data 11 giugno 2003, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castell'Arquato (Piacenza).

Roma, 3 luglio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A08800

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2003.

Disposizioni urgenti per fronteggiare i fenomeni di dissesto idrogeologico verificatisi nel territorio del comune di Castelsardo, in provincia di Sassari. (Ordinanza n. 3302).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 90, del 17 aprile 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Castelsardo, colpito da gravissimo dissesto idrogeologico;

Considerato che, a seguito degli eventi alluvionali degli ultimi mesi, caratterizzati da precipitazioni di eccezionale intensità, si è avviato un processo di dissesto idrogeologico in forte progressione, che costituisce grave pericolo per la pubblica incolumità;

Ritenuto che la natura degli eventi e l'entità dei danni sono tali da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di consentire rapidamente il ripristino delle normali condizioni di vita;

Ravvisata la necessità di avviare un processo di interventi per il ripristino delle condizioni di sicurezza;

Acquisita, l'intesa della regione Sardegna;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Sindaco di Castelsardo è nominato commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza derivante dal dissesto idrogeologico che ha interessato il territorio comunale.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui all'art. 1, il commissario delegato provvede ad effettuare tutte le indispensabili indagini volte alla individuazione degli interventi urgenti diretti al contenimento del dissesto in atto; provvede, altresì, alla realizzazione delle relative opere, finalizzate al superamento dell'emergenza.

2. Le indagini di cui al precedente comma dovranno essere inoltre finalizzate alla individuazione delle cause generali del dissesto e delle relative dimensioni, allo scopo di poter predisporre e realizzare una serie di interventi riguardanti, in particolare:

a) il rifacimento dei servizi di smaltimento delle acque bianche e l'eliminazione delle perdite nelle reti idriche e fognarie;

b) il consolidamento e la messa in sicurezza di costoni rocciosi;

c) il consolidamento e la messa in sicurezza di versanti instabili;

d) gli interventi urgenti di sistemazione e di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua.

4. Per l'espletamento degli interventi di cui sopra, il commissario delegato può avvalersi di personale in servizio presso il comune di Castelsardo.

Art. 3.

1. Il commissario delegato, per le occupazioni d'urgenza per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, dispone l'accesso alle aree interessate in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il commissario delegato, nei limiti strettamente necessari all'attuazione della presente ordinanza, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10 comma 1-*quater*, 14, 16, 17, 18, comma 2-*ter*, 19, 20, 21 23, 24, 25, 27 comma 2-*ter*, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle su indicate norme;

decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, recante: approvazione capitolato generale d'appalto;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22 e 24;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8,9, 10, 14, 16 e 17;

legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17;

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalle legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12;

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche, art. 39;

codice navigazione art. 36;

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 28 comma 3;

legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 2, commi 1 e 2;

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, articoli 151 e 152;

legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 7, 8, 14, 16 e 17;

legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni art. 24;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 24 e 29 comma 6, 7 e 17.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente ordinanza, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al comune di Castelsardo ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'ordinanza n. 3128 del 27 aprile 2001.

2. Nel limite massimo di € 258.228,44, potranno essere erogati contributi ai privati ed ai titolari delle attività produttive, in relazione ai danni cagionati dal dissesto idrogeologico. Le erogazioni avverranno secondo le modalità previste dalle disposizioni di cui alla deliberazione della giunta regione Sardegna 11 maggio 2000, n. 20/12.

Le eventuali economie dello stanziamento di cui al presente comma potranno essere utilizzate per le finalità di cui alla presente ordinanza.

3. Le risorse disponibili per il perseguimento delle finalità di cui alla presente ordinanza sono trasferite su una contabilità speciale di tesoreria intestata al commissario delegato all'uopo istituita, secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

4. Per l'esecuzione delle opere di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato è autorizzato ad utilizzare ulteriori risorse finanziarie erogate e da erogarsi, dalla regione Sardegna, dal comune di Castelsardo, o da altri enti pubblici, che confluiranno sulla contabilità speciale di cui al comma 3.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.

Art. 6.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato predispone, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi.

Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti ed indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documetiti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attività si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito, sono stabilite dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A08798

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 luglio 2003.

Regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 20 lettera *e)* legge 3 febbraio 1963, n. 69;

Visti gli articoli 4 e 14 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

È approvato il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, deliberato dal Consiglio medesimo nella seduta del 9 giugno 2003 ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2003

Il direttore generale: MELE

03A08820

DECRETO 18 luglio 2003.

Regolamento contenente le norme del procedimento per la valutazione delle incompatibilità dei dottori commercialisti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 23 novembre 1944, n. 382;

Visto l'art. 25. lettera *h)* del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067;

Visti gli articoli 4 e 14 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

È approvato il regolamento contenente le norme del procedimento per la valutazione delle incompatibilità ex art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1067/1953, deliberato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, nella seduta del 10/11 giugno 2003 ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2003

Il direttore generale: MELE

03A08821

DECRETO 18 luglio 2003.

Regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 23 novembre 1944, n. 382;

Visto l'art. 25, lettera *h)* del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068;

Visti gli articoli 4 e 14 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

È approvato il regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali deliberato dal Consiglio medesimo nella seduta del 12 luglio 2002 ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2003

Il direttore generale: MELE

03A08822

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 luglio 2003.

Emissione di una ventiduesima tranche di buoni del Tesoro poliennali, con godimento 1° agosto 2001 e scadenza 1° febbraio 2012, da destinare ad operazioni di concambio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico, ed, in particolare, il comma 2, il quale prevede che il Ministro medesimo può procedere, con propri decreti, ad operazioni di concambio tra titoli emessi e da emettere;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 luglio 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 44.801 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto in data 24 ottobre 2001, con cui è stata disposta l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2001 e scadenza 1° febbraio 2012, successivamente collocati per un totale di ventuno tranches;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventiduesima tranches dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare ad operazioni di concambio, mediante scambio di titoli in circolazione con titoli di nuova emissione effettuato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerata la necessità di procedere ad operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico dell'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli acquistati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una ventiduesima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5% con godimento 1° agosto 2001 e scadenza 1° febbraio 2012 (codice IT0003190912), fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 24 ottobre 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi, riservata agli operatori specialisti di cui all'art. 3 del presente decreto, e da regolarsi attraverso i titoli di cui al successivo art. 2, secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente decreto.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 6 e 7.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 ottobre 2001.

Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Il regolamento dei titoli di cui all'art. 1 avverrà mediante il versamento, effettuato dagli operatori specialisti, del seguente «titolo di scambio»:

BTP 8,50% 1º gennaio 1994/2004 (codice IT0000366762).

Il prezzo di scambio del suddetto titolo sarà determinato, in relazione alla quotazione di mercato, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro, e comunicato agli operatori specialisti tramite i circuiti telematici di informazione finanziaria, entro le ore 10 del giorno dell'asta.

Art. 3.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

Sono ammessi a partecipare all'asta esclusivamente gli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

La provvigione di collocamento prevista dall'art. 5 del citato decreto ministeriale 24 ottobre 2001 non verrà corrisposta.

Art. 4.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 5.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 17 luglio 2003, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 7.

Il Dipartimento del Tesoro è autorizzato ad escludere le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato. Tale esclusione verrà esercitata per il tramite dell'ufficiale rogante unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto *pro*-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 8.

L'importo nominale di titoli di scambio di cui all'art. 2 del presente decreto, che gli aggiudicatari in asta devono presentare ai fini del regolamento dei titoli di cui all'art. 1, sarà determinato dalla moltiplicazione dell'importo nominale aggiudicato in asta, secondo le modalità di cui all'art. 7, per il rapporto di scambio.

Il rapporto di scambio è pari al rapporto tra il prezzo dei titoli aggiudicati in asta ed il prezzo del titolo offerto in cambio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Qualora l'importo nominale dei titoli da riacquistare, determinato con le modalità di cui al primo comma, non risulti multiplo di 1.000 euro, verrà arrotondato per difetto.

Art. 9.

Il controvalore dei «titoli di scambio», determinato in base al prezzo di cui all'art. 2 e al valore nominale di cui all'art. 8 del presente decreto, verrà riconosciuto agli aggiudicatari, unitamente ai dietimi d'interesse maturati. La Banca d'Italia provvederà ad inserire le partite relative ai titoli di scambio da regolare nella procedura giornaliera « Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. I conseguenti oneri per rimborso capitale ed interessi faranno carico rispettivamente ai capitoli 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) e 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 22 luglio 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 171 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica le relative partite nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il 22 luglio 2003 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato gli importi predetti.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà per detti versamenti separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo ai buoni sottoscritti, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 10.

La Banca d'Italia trasmetterà alla Monte Titoli S.p.a. l'elenco dei titoli di Stato acquistati dal Ministero dell'economia e delle finanze in conseguenza delle operazioni di concambio di cui al presente decreto.

L'estinzione dei predetti titoli di Stato sarà avvalorata da apposita scritturazione nei conti accentrati esistenti presso la citata società.

La Banca d'Italia curerà, inoltre, ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di concambio in questione.

Art. 11.

Entro trenta giorni dalla data di regolamento delle operazioni di scambio la Banca d'Italia comunicherà al Dipartimento del Tesoro - Direzione seconda, l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunicherà altresì l'ammontare residuo del capitale del prestito oggetto delle operazioni medesime.

Art. 12.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A08826

DECRETO 18 luglio 2003.

Riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tramite il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che prevede l'effettuazione di versamenti unitari, con eventuale compensazione, delle imposte, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi di cui all'art. 17, comma 2, dello stesso decreto legislativo;

Vista, in particolare, la lettera h-*ter)* del citato art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997, secondo il quale il sistema dei versamenti unitari con compensazione si applica anche alle altre imposte, tasse e sanzioni individuate con decreto del Ministero delle finanze;

Visto l'art. 62, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, secondo il quale l'Agenzia delle entrate è competente a svolgere i servizi affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori;

Considerato la semplificazione degli adempimenti cui sono tenuti i soggetti interessati e il miglioramento dei controlli e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è in grado di conseguire attraverso l'estensione del sistema dei versamenti unitari, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche al pagamento di entrate di natura tributaria, extratributaria e sanzionatoria di competenza della predetta Amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Le entrate tributarie ed extratributarie, incluse quelle a titolo di sanzione, la cui riscossione rientra nella competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato possono essere riscosse con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Il servizio di trasmissione dei flussi informativi e il rimborso delle spese relativi alle operazioni di riscossione previste dal comma 1 sono disciplinati con convenzione, stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l'Agenzia delle entrate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A08825

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 luglio 2003.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «L'ulivo», in Campagna.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 2002 con il quale la società cooperativa edilizia «L'ulivo» con sede in Campagna (Salerno) è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Antonino Scalia;

Vista la relazione datata 12 giugno 2003 con la quale il commissario governativo espone le problematiche rimaste irrisolte relative al rilascio delle concessioni edilizie, al rogito e all'assegnazione definitiva degli alloggi;

Ritenuto opportunuo concedere la proroga richiesta;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Antonino Scalia commissario governativo della società cooperativa edilizia «L'ulivo» con sede in Campagna (Salerno), sono prorogati per ulteriori sei mesi a far data dal precedente decreto di nomina.

Roma, 3 luglio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08587

DECRETO 3 luglio 2003.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Primavera», in Sora.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2002 con il quale la società cooperativa edilizia «Primavera» con sede in Sora (Frosinone) è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del rag. Claudio Ciardella;

Vista la relazione datata 13 giugno 2003 con la quale il commissario governativo espone le problematiche rimaste irrisolte relative alla definitiva formalizzazione della proposta transattiva con il consorzio regionale Lazio e con la cooperativa Casa Lazio e alla definitiva formalizzazione del passaggio di quote tra il socio receduto e quello subentrante;

Ritenuto opportunuo concedere la proroga richiesta;

Decreta:

I poteri conferiti al rag. Claudio Ciardella commissario governativo della società cooperativa edilizia «Primavera» con sede in Sora (Frosinone), sono prorogati per ulteriori quattro mesi a far data dal precedente decreto di nomina.

Roma, 3 luglio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08588

DECRETO 3 luglio 2003.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Residence dei fiori», in Padova.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2001 con il quale la società cooperativa edilizia «Residence dei fiori» con sede in Padova, è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Carmelo Verdiglione;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2002 con il quale i poteri del commissario governativo venivano prorogati fino al 31 dicembre 2002;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2003 con il quale i poteri del commissario governativo venivano prorogati fino al 30 giugno 2003;

Vista l'istanza in data 10 giugno 2003 con il quale il commissario governativo chiede che la gestione commissariale venga prorogato per un periodo di sei mesi almeno, necessario per portare a termine le operazioni di vendita degli immobili già autorizzate e per poter procedere, altresì, all'assegnazione degli alloggi ai soci;

Ritenuto opportunuo concedere un'ulteriore proroga;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Carmelo Verdiglione, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Residence dei fiori» con sede in Padova, sono prorogati per ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° luglio 2003.

Roma, 3 luglio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08589

DECRETO 15 luglio 2003.

Nomina del commissario straordinario della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Merker.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova Disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Pescara in data 3 luglio 2003, pervenuto a mezzo fax in data 4 luglio 2003, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.A. Merker, con sede in Pescara;

Visto l'art. 38 del sopra citato decreto legislativo 270/1999 il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria;

Rilevato che, non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del citato decreto legislativo n. 270/1999, relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di provvedere alla nomina di un commissario straordinario;

Visti gli articoli 38, comma 3, secondo periodo, e 105 comma 2 del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Merker è nominato commissario il dott. Guglielmo Lancasteri, nato a Pescara il 30 agosto 1958.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Pescara;

alla Camera di commercio di Pescara ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese;

alla regione Abruzzo;

al comune di Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2003

Il Ministro: MARZANO

03A08819

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 luglio 2003.

Sostituzione di un membro supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, concernente l'istituzione della commissione provinciale di conciliazione;

Visto il decreto del direttore dell'U.P.L.M.O. (ora D.P.L.) n. 512 in data 8 gennaio 1974 con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto del direttore della Direzione provinciale del lavoro n. 3 del 5 maggio 2003 di ricostituzione della suddetta commissione;

Vista la nota datata 3 luglio 2003 con la quale la C.I.S.L. di Macerata ha nominato la sig.ra Cristiana Tombesi membro supplente in seno alla commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro in sostituzione del sig. Giovanni Carlini dimissionario;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione;

Decreta:

La sig.ra Cristiana Tombesi, nata il 24 luglio 1961, è nominata membro supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Macerata, in sostituzione del sig. Giovanni Carlini, in rappresentanza della C.I.S.L. di Macerata.

Macerata, 7 luglio 2003

Il direttore: BUCOSSI

03A08505

DECRETO 10 luglio 2003.

Nomina di un membro del comitato provinciale I.N.P.S. in rappresentanza dei lavoratori autonomi - coltivatori diretti di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 4/2002 del 27 marzo 2002, con cui è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Reggio Emilia;

Preso atto delle dimissioni presentate dalla sig.ra Rivi Roberta quale membro del comitato provinciale I.N.P.S. in rappresentanza dei lavoratori autonomi - coltivatori diretti;

Vista la nota dell'11 giugno 2003 con cui la Confederazione italiana agricoltori di Reggio Emilia designa il sig. Lasagni Nefro in sostituzione della sig.ra Rivi Roberta;

Decreta

che il sig. Lasagni Nefro, residente a Correggio, è nominato membro del comitato provinciale I.N.P.S. in rappresentanza dei lavoratori autonomi - coltivatori diretti; che lo stesso resta in carica fino alla scadenza del comitato ricostituito il 27 marzo 2003.

Reggio Emilia, 10 luglio 2003

Il direttore: GIORGINI

03A08739

DECRETO 10 luglio 2003.

Nomina di un membro della commissione coltivatori diretti, mezzadri e coloni del comitato provinciale I.N.P.S. di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 5/2002 del 27 marzo 2002, con cui sono state ricostituite le speciali commissioni per lavoratori autonomi del comitato provinciale I.N.P.S. di Reggio Emilia;

Preso atto delle dimissioni presentate dal sig. Lasagni Nefro già membro della speciale commissione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Vista la nota dell'11 giugno 2003 con cui la Confederazione italiana agricoltori di Reggio Emilia designa il sig. Ferrari Sante in sostituzione del sig. Lasagni Nefro;

Decreta

che il sig. Ferrari Sante, residente in Casalgrande, è nominato membro della commissione coltivatori diretti, mezzadri e coloni del comitato provinciale I.N.P.S. che lo stesso resta in carica fino alla scadenza della speciale commissione, ricostituita il 27 marzo 2003.

Reggio Emilia, 10 luglio 2003

Il direttore: GIORGINI

03A08739-*bis*

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 luglio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 4 settembre 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 5 giugno 2002, protocollo n. 62863;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 settembre 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A08772

DECRETO 14 luglio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Raschera».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 4 settembre 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Raschera» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 22 maggio 2002, protocollo n. 62596;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Raschera»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Raschera» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 settembre 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A08773

DECRETO 14 luglio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Ente Nazionale Risi» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 20 gennaio 2003 e 6 maggio 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «Ente Nazionale Risi», con decreto ministeriale del 31 gennaio 2000, è stata prorogata fino al 4 settembre 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 4 febbraio 2003, protocollo n. 60679;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente l'indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 31 gennaio 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'autorita pubblicata «Ente Nazionale Risi», con sede in Milano, Piazza Pio XI n. 1, con decreto ministeriale 31 gennaio 2000, ad espletare le funzioni di controllo sull'indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti ministeriali 20 gennaio 2003 e 6 maggio 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 settembre 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 31 gennaio 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A08774

DECRETO 14 luglio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Castelmagno».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 4 settembre 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Castelmagno» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 29 marzo 2002, protocollo n. 61561;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Castelmagno»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Castelmagno» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 settembre 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A08775

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 30 giugno 2003.

Attuazione ordinanza commissariale n. 255 del 23 ottobre 2001 - Approvazione progetto «definitivo» dei lavori: «Diga Cantoniera sul fiume Tirso - Invasi sperimentali - Opere di completamento funzionale». Affidamento attuazione dell'intervento al Consorzio di bonifica dell'Oristanese. (Ordinanza n. 356).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003, confermando, sino a tale data, i poteri Commissariali attribuiti al presidente della regione autonoma della Sardegna con le pregresse ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri medesimo;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile, n. 3196 in data 12 aprile 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 in data 29 settembre 2002, contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2003;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152, del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002 n. 307 del 15 luglio 2002, n. 337 del 31 dicembre 2002 e n. 346 del 20 marzo 2003 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra le opere previste nel suddetto programma commissariale, ordinanza n. 255/01, sono ricompresi i lavori «Diga Cantoniera sul fiume Tirso - Invasi sperimentali, opere di completamento funzionale» per l'importo complessivo di € 5.422.797,44;

Atteso che con la predetta ordinanza il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese è stato individuato, ai fini della realizzazione dell'opera predetta, quale ente attuatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Atteso che l'intervento predetto, è finanziato con i fondi a disposizione del Commissario governativo nella contabilità speciale n. 1690/3 presso la Sezione di tesoreria provinciale di Cagliari intestata a «Presidente della giunta regionale - emergenza idrica» per l'importo di € 5.422.797,44;

Atteso che con nota commissariale prot. n. 836/E.I. in data 6 agosto 2002, è stato chiesto al Ministero dell'economia e finanze di autorizzare l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale, da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3 sopra menzionata: «Presidente Consorzio di Bonifica dell'Oristanese per Diga Cantoniera sul fiume Tirso - invasi sperimentali, opere di completamento funzionale»;

Atteso che il Ministero dell'economia e finanze ha autorizzato l'apertura, presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato - Banca d'Italia, della richiesta contabilità speciale, alla quale è stato attribuito il numero 3065;

Atteso che titolare della suddetta contabilità, ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, è il presidente *pro-tempore* del Consorzio predetto;

Atteso che su tale contabilità verranno riversate, a valere sulla contabilità speciale n. 1690/3, le somme necessarie all'attuazione dell'intervento sopra indicato;

Atteso che il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese ha trasmesso per l'approvazione, con nota prot. n. 5094 del 27 maggio 2002, il progetto «definitivo» dell'intervento «Diga Cantoniera sul fiume Tirso - Invasi sperimentali opere di completamento funzionale»;

Atteso che con nota prot. 692/E.I. dell'11 luglio 2002 il progetto è stato inviato all'Assessorato regionale dei lavori pubblici per l'acquisizione del parere da parte del Comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale n. 24/1987;

Atteso che l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, con nota prot. 28665 del 22 novembre 2002 ha trasmesso il voto n. 820 del 20 ottobre 2002 del Comitato tecnico amministrativo regionale, con il quale viene espresso parere negativo all'approvazione del progetto ed ha invitato il Consorzio a voler apportare le modifiche ed integrazioni secondo le indicazioni del voto medesimo;

Atteso che, a seguito dell'invio, da parte del Consorzio, degli elaborati integrativi conformi alle indicazioni formulate con il citato voto n. 820 del 20 ottobre 2002, il C.T.A.R. ha espresso, con voto n. 834 del 18 dicembre 2002 trasmesso dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici con nota prot. 1322 del 22 gennaio 2003, parere favorevole all'approvazione del progetto, con la raccomandazione di integrare lo schema di contratto con la previsione di spesa per la progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 19, comma 1-*ter* della legge n. 109/1994;

Atteso che il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, con nota prot. 5620 del 28 maggio 2003 in relazione all'esigenza di avviare con urgenza i lavori in argo-

mento ai quali sono connesse le ulteriori autorizzazioni all'incremento delle quote di invaso da parte del Servizio Nazionale Dighe, ha formulato le seguenti richieste:

stabilire in quarantacinque giorni il tempo per la predisposizione del progetto esecutivo per le parti riguardanti le opere strutturali e la strumentazione ed in centottanta giorni l'attività di progettazione attinente il centro controllo piene seconda fase, il software ed i modelli per la gestione integrata, l'analisi e l'archiviazione dei dati di monitoraggio della diga compreso il controllo di plausibilità delle letture manuali o teletrasmesse, fino alla preparazione dei grafici e dei rapporti di monitoraggio;

autorizzazione a derogare all'art. 80, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 al fine di ridurre a quindici giorni, in luogo dei previsti ventisei, il termine di ricezione delle offerte calcolati dall'ultima data di pubblicazione secondo le seguenti modalità albo pretorio della stazione appaltante, G.U.R.I. B.U.R.A.S., 2 quotidiani a difffisione regionale;

autorizzazione a derogare all'art. 10, comma 1-*quater* della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di poter espletare il pubblico incanto in una unica seduta di gara, procedendo alla successiva verifica dei requisiti previsti nel bando di gara solo per le imprese prima e seconda classificate ove le stesse risultino prive di attestazione o qualificazione SOA o ARA;

autorizzazione a poter approvare il progetto esecutivo previa acquisizione del parere del responsabile del Procedimento espresso ai sensi degli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;

autorizzazione a poter approvare le varianti in corso d'opera, rientranti nell'importo del progetto rideterminato a seguito dell'aggiudicazione, previa acquisizione del parere del responsabile del Procedimento;

Atteso che nel corso di un incontro tenutosi in data 11 giugno 2003 presso il Commissario governativo sono state esaminate le problematiche rappresentate dal Consorzio di Bonifica dell'Oristanese con la nota sopracitata ed è stata convenuta la necessità dell'adozione di tutte le procedure acceleratorie richieste;

Atteso che il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, con nota prot. 6381 del 17 giugno 2003 ha trasmesso lo schema di contratto recante la modifica dei tempi assegnati per la progettazione esecutiva ed il quadro economico conforme alle indicazioni formulate dal C.T.A.R. con il voto sopracitato;

Atteso che il quadro economico del progetto è il seguente:

A Appalto	Euro	
A1 Lavori	3.697.312,92	
A2 Oneri per la sicurezza dei lavoratori	95.000,00	
A3 Oneri per la progettazione	106.230,24	
		3.898.543,16
B Somme a disposizione		
B1 Economie, consulenze e rete geodetica	180.000,00	
B2 Imprevisti	39.620,14	
B3 I.V.A. 20%	823.632,66	
B4 Spese generali (11,68%)	481.001,48	
		1.524.254.28
Sommano complessivamente		5.422.797,44

Ritenuto di dover quindi approvare il progetto definitivo esaminato positivamente dal CTAR con voto n. 834 del 18 dicembre 2002 recante l'aggiornamento sopraindicato dello schema di contratto e del quadro economico;

ORDINA

Art. 1.

Quadro economico del progetto

1. È approvato il progetto «definitivo» dei lavori di «Diga Cantoniera sul fiume Tirso - Invasi sperimentali - Opere di completamento funzionale» per l'importo complessivo di € 5.422.797,44 avente il seguente quadro economico:

A Appalto	Euro	
A1 Lavori	3.697.312,92	
A2 Oneri per la sicurezza dei lavoratori	95.000,00	
A3 Oneri per la progettazione	106.230,24	
		3.898.543,16
B Somme a disposizione		
B1 Economie, consulenze e rete geodetica	180.000,00	
B2 Imprevisti	39.620,14	
B3 I.V.A. 20%	823.632,66	
B4 Spese generali (11,68%)	481.001,48	
		1.524.254.28
Sommano complessivamente		5.422.797,44

Art. 2.

Modifiche ed integrazioni agli elaborati progettuali

1. Il quadro economico di cui al precedente art. 1. sostituisce il quadro economico di tutti gli elaborati progettuali del progetto esaminato positivamente dal CTAR con voto n. 834 del 18 dicembre 2002.

2. Il tempo contrattuale per la progettazione esecutiva da parte dell'Impresa aggiudicataria, previsto nel progetto esaminato positivamente dal CTAR con voto n. 834 del 18 dicembre 2002 è ridotto a quarantacinque giorni naturali e consecutivi per la predisposizione del progetto esecutivo per le parti riguardanti le opere strutturali e la strumentazione ed in centottanta giorni l'attività di progettazione attinente il centro controllo piene seconda fase, il software ed i modelli per la gestione integrata, l'analisi e l'archiviazione dei dati di monitoraggio della diga compreso il controllo di plausibilità delle letture manuali o teletrasmesse, fino alla preparazione dei grafici e dei rapporti di monitoraggio, ed in tale misura deve intendersi indicato in tutti gli elaborati progettuali approvati con la presente ordinanza ove essi rechino una misura diversa.

3. Al fine di garantire l'effettività di tale riduzione dei tempi di progettazione da parte dell'Impresa aggiudicataria, è fatto carico al Consorzio di Bonifica dell'Oristanese di attivare un monitoraggio continuo sull'attività di progettazione esecutiva svolta dall'Impresa stessa.

Art. 3.

Affidamento all'Ente attuatore e finanziamento

1. Il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese è incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma 1, secondo periodo, di attuare l'intervento «Diga Cantoniera sul fiume Tirso - Invasi sperimentali - Opere di completamento funzionale» secondo il progetto «definitivo» approvato con la presente ordinanza.

2. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il Presidente pro-tempore del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, è nominato sub-Commissario governativo delegato all'attuazione dell'intervento sopra citato, nonché, per l'effetto, titolare della contabilità speciale di tesoreria n. 3065 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari.

3. L'articolazione dell'importo globale dell'intervento pari a € 5.422.797,44 nelle voci per lavori a base d'asta, per eventuali forniture e somministrazioni, espropriazioni, imprevisti, spese generali ed I.V.A., è definita nel seguente modo:

A Appalto	Euro	
A1 Lavori	3.697.312,92	
A2 Oneri per la sicurezza dei lavoratori	95.000,00	
A3 Oneri per la progettazione	106.230,24	
		3.898.543,16
B Somme a disposizione		
B1 Economie, consulenze e rete geodetica	180.000,00	
B2 Imprevisti	39.620,14	
B3 I.V.A. 20%	823.632,66	
B4 Spese generali (11,68%)	481.001,48	
		1.524.254.28
Sommano complessivamente		5.422.797,44

4. Per l'esecuzione dell'opera predetta, in dipendenza della presente ordinanza, con successivo atto di determinazione, verrà messa a disposizione ed impegnata nella contabilità di tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, n. 1690/3, ed intestata a «presidente della regione della Sardegna - Emergenza Idrica» la somma di € 5.422.797,44.

5. L'importo verrà corrisposto, con le modalità di seguito indicate, per la realizzazione delle opere nella configurazione risultante dagli elaborati progettuali approvati, e per il sostenimento di ogni onere finanziario, conseguente o connesso alla realizzazione delle opere stesse ed agli adempimenti previsti dal presente atto.

6. Le prestazioni svolte dal Consorzio di Bonifica dell'Oristanese in esecuzione del presente affidamento, comprese la progettazione delle opere, la direzione dei lavori, la contabilizzazione, gli oneri per l'attività del responsabile del procedimento, i collaudi e le spese generali in genere, saranno compensate con il riconoscimento di una percentuale forfettaria calcolata sull'importo dei lavori, delle somministrazioni e delle espropriazioni e altri oneri, secondo i parametri fissati dal decreto del Presidente della Regione 19 settembre 1986, n. 97 in attuazione alla legge regionale n. 44/1986, art. 24, incrementata, ai sensi dell'art. 26, secondo comma della legge regionale n. 37 del 21 dicembre 1996, dell'importo delle eventuali somme da erogare per I.V.A. nella misura dovuta per legge secondo il quadro economico approvato con la presente ordinanza.

7. Qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori, vengano realizzate economie sull'importo previsto per i lavori a base d'asta, le stesse sono automaticamente decurtate dalla voce del relativo quadro economico sopra indicato e, proporzionalmente dalla voce I.V.A. sui lavori.

8. Tali economie saranno oggetto di riprogrammazione da parte del Commissario governativo.

9. Il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese dovrà comunicare al Commissario governativo, entro dieci giorni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto, il quadro economico rideterminato in considerazione delle economie realizzate in sede di gara medesima.

10. Qualora alla chiusura dell'affidamento dovesse risultare dalla certificazione finale delle spese una somma inferiore a quella oggetto del presente affidamento, quale risultante anche in misura inferiore, a seguito della variazione del quadri economico di cui ai precedenti commi, l'ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione nella determinazione della chiusura dei conti con il Commissario.

11. Resta a carico del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese ogni e qualsiasi onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa essere positivamente avanzata al Consorzio medesimo stesso a qualunque titolo connesso alla realizzazione delle opere oggetto di affidamento e per la quale non sia riconoscibile il legittimo contributo finanziario dell'affidante e secondo suo insindacabile giudizio, comunque nei limiti delle somme disponibili al momento della certificazione finale delle spese.

12. Resta ugualmente a carico del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese ogni maggiore onere comunque determinato dalle varianti di cui all'art. 25, primo comma, lettera *d)* della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni.

13. Si conviene espressamente che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto al quadro economico, di cui al presente affidamento, per qualsiasi motivo determinata resterà a carico del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese che vi farà fronte con mezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere.

14. L'importo di € 5.422.797,44 verrà messo a disposizione del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, sulla contabilità speciale di tesoreria n. 3065 aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Cagliari, con giroconti dalla contabilità speciale 1690/3, con atto di determinazione del sub-commissario delegato per la contabilità speciale, nel seguente modo:

€ 677.849,68 (12,5%) con atto di determinazione successivo all'emanazione della presente ordinanza;

€ 677.849,68 (12,5%) con atto di determinazione successivo all'emanazione dell'ordinanza di approvazione del progetto esecutivo;

€ 1.626.839,23 (30%) con atto di determinazione per spese sostenute nella misura di € 1.084.559,49 corrispondente al 20% dell'importo previsto;

€ 1.626.839,23 (30%) con atto di determinazione per spese sostenute nella misura di € 2.711.398,72 corrispondente al 50% dell'importo previsto;

€ 813.419,62 (15%) con atto di determinazione per spese sostenute nella misura di € 4.338.237,95 corrispondente all'80% dell'importo previsto.

15. Gli importi delle spese sostenute saranno certificate da apposite dichiarazioni sottoscritte dal Presidente del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese corredate da idonea documentazione.

16. Le somme a disposizione del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese sulla predetta contabilità speciale n. 3065, per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilità stessa, il presidente del Consorzio medesimo, in conformità alle prescrizioni della presente ordinanza e con le modalità vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

17. Il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, con atti a firma del suo Presidente pro-tempore, nella sua qualità di sub-Commissario delegato per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, e, per l'effetto, titolare della contabilità speciale n. 3065, presenterà alla ragioneria provinciale dello Stato in Cagliari per il tramite della ragioneria generale della regione autonoma della Sardegna, sotto la propria responsabilità, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato, dandone contemporaneamente comunicazione al Commissario.

Art. 4.

Prescrizioni attuative dell'affidamento

1.Tutti gli atti posti in essere dal Consorzio di Bonifica dell'Oristanese per l'esecuzione del presente affidamento saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per statuto sono preposti al controllo sugli atti del Consorzio medesimo.

2. Il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese realizzerà l'intervento alle condizioni indicate nei seguenti commi.

3. In relazione alle finalità emergenziali e di massima urgenza dell'intervento è fatto obbligo al Consorzio di avviare con immediatezza le procedure per l'espletamento della gara d'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori.

4. Al fine di ridurre i tempi per l'espletamento della gara, il termine di ricezione delle offerte è ridotto, in deroga al disposto di cui all'art. 80, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, a quindici giorni naturali consecutivi decorrenti dall'ultima data di pubblicazione nelle modalità previste per l'importo dell'intervento - Albo pretorio della stazione appaltante, G.U.R.I. B.U.R.A.S., 2 quotidiani a diffusione regionale.

5. Al fine di ridurre i tempi per l'espletamento della gara, il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese è autorizzato ad espletare il pubblico incanto in una unica seduta di gara richiedendo la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara medesima, in deroga all'art. 10, comma 1-*quater*, della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, alle sole imprese prima e seconda classificata ove le stesse risultino prive di attestazione o qualificazione SOA o ARA.

6. Il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese è autorizzato ad approvare il progetto esecutivo dell'intervento previo parere del responsabile del procedimento e con le modalità indicate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, dandone contemporaneamente comunicazione al Commissario governativo.

7. Il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese è tenuto a presentare con cadenza mensile all'ufficio del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna le schede di monitoraggio sull'attuazione delle opere.

8. L'ufficio di direzione lavori è istituito dal Consorzio di Bonifica dell'Oristanese.

9. La manutenzione e gestione delle opere, ad avvenuta realizzazione, resta a carico del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese.

10. Le opere attuate dal Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, saranno iscritte al demanio regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (legge finanziaria regionale 1989).

11. Il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese è autorizzato ad approvare, previa aquisizione del parere del responsabile del procedimento, le eventuali varianti in corso d'opera non in contrasto con norme di legge, dandone contemporaneamente comunicazione al Commissario governativo.

12. Resta inteso pertanto che il Commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, eventuali forniture, danni etc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardo esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'E.A.F. e che sono regolati dal presente atto di affidamento.

13. È fatta riserva al Commissario del diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva e di adempimento dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera secondo il progetto approvato con la presente ordinanza, è il Consorzio affidatario, il quale, pertanto, è da considerare unico responsabile sotto il profilo civile,

amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione delle opere medesime.

Art. 5.

Collaudo del lavori

1. Il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant'altro occorra, oggetto del presente affidamento, verrà effettuato, ai sensi delle vigenti disposizioni, dal collaudatore unico e/o dalla commissione di collaudatori, nominati dal Consorzio su designazione del Commissario.

2. Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo delle opere, ivi compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono a carico del Consorzio.

3. La designazione del collaudatore e/o della commissione di collaudatori, verrà effettuata e comunicata con immediatezza dal commissario al Consorzio che provvederà agli adempimenti conseguenti.

4. All'occorrenza, il collaudatore e/o la commissione di collaudatori sottoporranno le opere, e quant'altro occorra, a visite ed accertamenti anche in corso d'opera.

5. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini contrattuali, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, e il Consorzio è tenuto a comunicare tempestivamente al Commissario l'inizio delle operazioni.

6. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese ne darà comunicazione al Commissario, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto dell'affidamento è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al collaudo stesso accompagnata dall'atto di approvazione.

Art. 6.

Rapporti

1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della presente ordinanza medesima, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione delle opere.

2. Il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del Commissario.

3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento di cui al successivo comma 9 del presente articolo, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma.

4. Al Commissario è riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente Ordinanza quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative ed alle regole di buona amministrazione.

5. Lo stesso potere di revoca, il Commissario eserciterà ove il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in atto.

6. Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attività eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite al Consorzio di Bonifica dell'Oristanese le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese medesimo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture, salvo il risarcimento danni di cui al comma successivo del presente articolo.

7. Il Commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese che determinassero la revoca dell'atto di affidamento.

8. In conseguenza il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese si impegna ad inserire nei contratti che andrà a stipulare con i terzi esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro di altro «Ente» o «Amministrazione» nei contratti stessi.

9. Ricevuti gli atti del collaudo finale e la conseguente dichiarazione del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento, nonché i provvedimenti degli organi di controllo preposti e concluse le procedure espropriative, il Commissario, provvederà alla omologazione degli atti di contabilità finale e collaudo delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento.

Art. 7.

Controversie

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il Commissario e il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

2. A tal uopo il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al Commissario, il quale provvederà su di essa nel termine di novanta giorni dalla notifica ricevuta.

3. Il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese non potrà, di conseguenza, adire l'Autorità giudiziaria prima che il Commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 8.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 30 giugno 2003

Il Commissario governativo: PILI

03A08634

ORDINANZA 30 giugno 2003.

Attuazione dell'ordinanza del commissario per l'emergenza idrica in Sardegna n. 336 del 31 dicembre 2002 - Affidamento del servizio idrico integrato di cui alla legge n. 36/1994 e legge regionale n. 29/1997 al Gestore unico «Acqua Sarda» società consortile per azioni. (Ordinanza n. 355).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001, con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003, confermando, sino a tale data, i poteri commissariali attribuiti al presidente della regione autonoma della Sardegna con le pregresse ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri medesimo n. 2409/1995 e n. 2424/1996;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile, n. 3196, in data 12 aprile 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243, in data 29 settembre 2002, contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza commissariale n. 321 del 30 settembre 2002 con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della sopracitata ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile, n. 3196 in data 12 aprile 2002, il Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna ha assunto le funzioni di Autorità d'ambito che è stata, così, costituita, e con la quale ha approvato il Piano d'ambito di cui all'art. 11 della legge n. 36/1994;

Atteso che con ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 322 del 30 settembre 2002 è stato stabilito che entro il 30 giugno 2003, in ottemperanza al disposto legislativo, venga ultimata la procedura di affidamento del Servizio Idrico Integrato;

Vista l'ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 335 del 31 dicembre 2002 con la quale è stata approvata la convenzione tipo e relativo Disciplinare tecnico di cui all'art. 11 della citata legge n. 34/1994 e di cui all'art. 14 della legge regionale n. 29/1997 come integrato dall'art. 2 della legge regionale n. 15/1999;

Vista l'ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 336 del 31 dicembre 2002, con la quale è stata definita la forma di gestione e la modalità di affidamento del Servizio Idrico Integrato di cui alla legge n. 36/1994 e legge regionale n. 29/1997, ritenendo di dovere affidare direttamente ed in via transitoria, ai sensi del comma 5, dell'art. 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, entro il 30 giugno 2003, la predetta gestione ad un unico soggetto gestore, quale aggregazione di soggetti gestori esistenti ed operanti nell'Ambito territoriale ottimale della regione Sardegna;

Atteso che, con ordinanza del Commissario governativo del 25 marzo 2003, n. 349, si è deciso di affidare, nel rispetto di quanto stabilito dall'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 3196 del 12 aprile 2002 e dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002, alla SOGESID, società a totale capitale pubblico posseduto dal Ministero dell'economia e delle finanze, costituita ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1996, l'incarico di implementare le attività e gli atti necessari per procedere all'affidamento del servizio idrico integrato secondo quanto disposto dall'art. 1 della citata ordinanza commissariale n. 336/2002;

Considerati tuttavia, i ritardi e le incertezze del quadro normativo derivanti dalla mancata definizione del testo dell'art. 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che nell'ultima stesura, attualmente in corso di approvazione alla Camera dei deputati, dopo avere ricevuto l'approvazione da parte del Senato della Repubblica (disegno di legge n. 1798- B), reca con sé l'abrogazione del comma 5, in base al quale è stata adottata l'ordinanza n. 336/2002, nonché la modifica del comma 5, dell'art. 113 del decreto legislativo 18 settembre 2000, n. 267 e l'introduzione della nuova norma di cui al successivo comma 15-*bis*, dello stesso art. 113;

Rilevato che, in base al coordinato disposto delle norme sopra citate, è previsto, tra l'altro, in alternativa all'affidamento a società di capitali individuate con procedure ad evidenza pubblica, l'affidamento in concessione a terzi della gestione dei servizi pubblici locali, con procedure diverse dall'evidenza pubblica, fino alla data del 31 dicembre 2006;

Considerati inoltre, gli ulteriori ritardi di ordine normativo accumulatisi nel corso dell'anno 2002 e, in particolare, le conseguenti incertezze derivanti:

1) dalla mancata emanazione del regolamento previsto dall'art. 35 della citata legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella sua formulazione originaria;

2) dalle questioni sollevate, sempre nel corso del 2002, dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano, circa le modalità di affidamento dei servizi pubblici, alle quali il Governo ha replicato all'inizio del 2003, ma che sono tuttora pendenti;

Considerate altresì, le difficoltà di ordine procedimentale conseguenti alla situazione sopra descritta, riscontrate nell'attivazione di tutte le diverse fasi del

Servizio Idrico Integrato, con particolare riferimento alle modalità di attuazione e alla tempistica indicata nella citata ordinanza commissariale n. 336/2002;

Ritenuto che si rende, comunque, necessario ed urgente, procedere al predetto affidamento del Servizio Idrico Integrato ad un unico soggetto gestore, al fine di avviare un concreto procedimento di aggregazione delle attuali gestioni esistenti nell'ambito territoriale ottimale della regione Sardegna, perseguendo il risultato di una gestione complessivamente rispettosa dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità indicati dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, dalla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, come modificata dalla legge regionale 7 maggio 1999, n. 15 e dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, superando la frammentazione delle singole gestioni, per assumere un modello operativo di tipo industriale e conseguire economie di scala, in particolare, quanto a gestione del ciclo rilevazione consumi-fatturazione, acquisti ed investimenti, valorizzando al contempo le capacità gestionali dei singoli gestori;

Rilevato infine, che tutto quanto sopra precede appare necessario anche per non pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti nel POR Sardegna 2000/ 2006;

Ordina:

Art. 1.

1. La gestione del Servizio Idrico Integrato (di seguito «Servizio»), di cui all'art. 4, lettera *f)*, della legge n. 36/1994, viene affidata direttamente, in via transitoria, ai sensi del comma 5, dell'art. 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad una società consortile per azioni, denominata «Acqua Sarda - Società consortile per azioni» (di seguito «Società»), che assumerà il Servizio in qualità di unico soggetto gestore, aggregando i soggetti gestori esistenti nell'ambito territoriale ottimale della regione Sardegna.

Art. 2.

1. Ai fini di cui al precedente art. 1, l'Ente Sardo Acquedotti e Fognature (E.S.A.F.), che per funzioni ed aggregazione di enti locali rappresenta un'entità di fondamentale importanza nel riassetto del sistema idrico integrato, dovrà trasformarsi in società per azioni nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge regionale 7 maggio 1999, n. 15, e successive modificazioni.

2. L'E.S.A.F. e gli altri gestori, costituiti da enti pubblici locali operanti nell'ambito territoriale ottimale della regione Sardegna, anche organizzati in forma di società di capitali, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, costituiranno la Società. A tal riguardo, è approvato lo schema di statuto della Società, che viene allegato alla presente ordinanza per formarne parte integrante e sostanziale.

3. In sede di costituzione, è esclusa la partecipazione alla Società consortile di società di capitali non costituite o non partecipate unicamente da enti pubblici locali, operanti nell'ambito territoriale ottimale della regione Sardegna.

Art. 3.

1. La Società sottoscriverà con l'Autorità d'ambito una convenzione (di seguito «Convenzione»), redatta sulla base della convenzione tipo e del relativo disciplinare tecnico, approvati con ordinanza commissariale del 31 dicembre 2002, n. 335 e opererà nel rispetto della normativa di settore, nazionale e comunitaria. Tale Convenzione verrà approvata con ordinanza e sottoscritta entro il 31 agosto 2003.

2. Al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali degli altri organismi gestori, anche organizzati in società di capitali, esistenti alla data di costituzione e/o di affidamento del Servizio alla Società, ma non partecipati in misura totalitaria da enti pubblici locali, le cui gestioni siano improntate a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, come previsto dalle leggi regionali e nazionali in materia, si stabilisce che la Società svolgerà nei confronti di tali soggetti compiti di coordinamento, adottando ogni idonea misura di organizzazione e di integrazione dei compiti e delle funzioni da ciascuno poste in essere, nei rapporti con la Società e/o tra singoli gestori.

3. Per le finalità di cui sopra, la Società stipulerà con tali soggetti gestori delle idonee convenzioni di gestione, che dovranno essere approvate dall'Autorità d'ambito.

4. Compete, in particolare, alla Società, ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali, la pianificazione e la programmazione degli interventi finanziari e l'attuazione del piano degli investimenti previsto, ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie, dal Piano d'ambito, approvato con ordinanza commissariale n. 321 del 30 settembre 2002, secondo le procedure fissate nella Convenzione, per lo sviluppo delle attività connesse alla gestione del Servizio nell'ambito territoriale ottimale della regione Sardegna.

Art. 4.

1. Sono fatti salvi i poteri ordinari che la regione Sardegna e l'Autorità d'ambito dell'A.T.O. della regione Sardegna medesima, a seguito della ordinaria costituzione ed effettiva operatività dell'Autorità d'ambito stessa, vorranno esercitare anche a modifica e/o integrazione di quanto disposto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 30 giugno 2003

Il Commissario governativo: PILI

ALLEGATO

STATUTO
della
«ACQUA SARDA - Società consortile per azioni»

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

Art. 1.

È costituita, ai sensi dell'art. 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e degli articoli 2325, 2458 e 2615-*ter* del codice civile, tra enti pubblici enti locali, anche organizzati in società di capitali, che si occupano della gestione di servizi idrici, una società consortile per azioni denominata: «Acqua Sarda - Società consortile per azioni», per la gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ambito territoriale ottimale della regione Sardegna, come definito ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, modificata dalla legge regionale 7 maggio 1999, n. 15.

Art. 2.

La società ha la sede in, ... via ....

Potranno essere istituite e/o soppresse nei modi di legge, sedi secondarie, stabilimenti, uffici, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Art. 3.

La società ha scopo consortile. Essa realizza l'organizzazione comune istituita a mente degli articoli 2602 e 2615-*ter* del codice civile dai consorziati, al fine di conseguire la compiuta attuazione degli obblighi nascenti dalla convenzione di gestione, redatta sulla base della convenzione tipo e del relativo disciplinare tecnico di attuazione, approvati con ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, n. 335 del 31 dicembre 2002.

In tal senso la società provvede, per conto dei consorziati, ai quali rende tutte le relative prestazioni ed attività, alla gestione del Servizio Idrico Integrato (di seguito «S.I.I.»), ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e, quindi, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, all'esercizio dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione, potabilizzazione e commercializzazione di acqua ad uso civile ed industriale, o agricolo; alla progettazione e gestione di sistemi e reti di acquedotto e fognatura; alla realizzazione e gestione di opere e impianti necessari alla gestione integrata delle risorse idriche; alla ricerca e coltivazione di sorgenti di acque; alla realizzazione e gestione degli impianti di potabilizzazione, depurazione e smaltimento delle acque, sia civili che industriali; alla realizzazione e gestione degli impianti energetici derivanti da processi di trattamento delle acque reflue e/o dei loro residui; alla realizzazione, gestione e commercializzazione di tecnologie, anche informatiche, per la salvaguardia dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione integrata delle acque; all'esercizio di attività di autotrasporto di cose per conto terzi; alla raccolta, al trasporto, in conto proprio e in conto terzi, e allo smaltimento dei reflui liquidi, civili e industriali e dei fanghi derivanti dai processi di depurazione, siano essi classificati come rifiuti pericolosi e non pericolosi; all'attività di autoriparazione su mezzi propri e/o di terzi; all'organizzazione e la gestione dei servizi connessi all'intero ciclo delle acque, intendendosi per tali la verifica dei consumi, la bollettazione e la riscossione delle tariffe, la commercializzazione delle attività di smaltimento e quant'altro ritenuto utile per l'attuazione dello scopo, ivi comprese tutte le altre attività previste dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e, in particolare, dalla convenzione di gestione, che verrà definita con apposita ordinanza, da stipularsi con l'Autorità d'ambito della Sardegna, secondo lo schema di convenzione tipo ed il relativo disciplinare tecnico, approvati, ai sensi dell'art. 5, della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, modificata dalla legge regionale 7 maggio 1999, n. 15, con ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza idrica n. 335, del 31 dicembre 2002.

La società, inoltre, può acquisire rami d'azienda di soggetti gestori del S.I.I. operanti nell'ambito territoriale ottimale della regione Sardegna.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà creare apposite società di scopo, compiere con carattere di strumentalità al conseguimento dell'oggetto sociale principale, operazioni finanziarie e commerciali, mobiliari ed immobiliari, concedendo fidejussioni, ipoteche, avalli e garanzie reali anche a favore di terzi; potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, enti, consorzi, associazioni con o senza personalità giuridica, sia nazionali che esteri, aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio, ovvero operanti anche in settori diversi, nonché compiere ogni altra operazione che sarà ritenuta necessaria o comunque utile ai fini della realizzazione degli scopi sociali. La società consortile, avvalendosi della propria struttura e dei servizi dei soci consorziati, provvede, sempre per conto e nell'interesse di questi, al compimento di tutto quanto occorra per la gestione del S.I.I.

Per i servizi erogati ai consorziati dalla Società e per la ripartizione dei relativi costi, verrà adottato apposito regolamento.

In caso di necessità i costi diretti e indiretti, ivi compresi gli oneri per la realizzazione delle opere, oltre che per gli interventi di carattere straordinario, sopportati dalla società nell'espletamento delle attività che ne costituiscono l'oggetto, saranno rimborsati alla società dai soci consorziati in proporzione delle azioni da ciascuno di essi rispettivamente possedute. La società, m relazione ai servizi ad essa affidati, assicura l'informazione agli utenti e promuove iniziative, anche culturali, per la diffusione della conoscenza e per la conservazione delle opere idrauliche di particolare pregio storico e per garantire il risparmio e il corretto utilizzo delle risorse idriche.

Art. 4.

La durata della società è fissata a tutto il 31 dicembre 2100 (trentuno dicembre duemilacento) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

Art. 5.

Ciascun socio si assume l'obbligo di:

a) garantire, nei modi e nei termini determinati dal consiglio di amministrazione in proporzione alle azioni possedute, l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società consortile medesima nei confronti dei terzi e per l'esecuzione delle attività relative alla gestione del S.I.I.

b) provvedere, nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione al pagamento in favore della società consortile della quota parte di sua spettanza, dei costi da questa sostenuti o sostenendi.

CAPITALE SOCIALE

Art. 6.

Il capitale sociale è di Euro ...., suddiviso in n. .... azioni da Euro .... ciascuna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

I soci, ciascuno proporzionalmente alle azioni possedute, sono tenuti a versare i contributi in danaro di cui all'art. 2615-*ter* del codice civile, nella misura, nei termini e con le modalità di versamento che saranno fissate dal consiglio di amministrazione. I soci, su delibera unanime del consiglio di amministrazione saranno altresì tenuti a fare finanziamenti alla società, sempre in proporzione alle rispettive azioni possedute.

I termini, le condizioni e le modalità di versamento di tali finanziamenti, saranno fissati dal consiglio di amministrazione.

AZIONI

Art. 7.

Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto. I diritti dei comproprietari per le azioni di proprietà comune di più persone devono essere esercitati da un rappresentante comune.

I soci su semplice richiesta dell'organo amministrativo della società, purché unanimemente ed in diretta proporzione delle azioni possedute, possono mettere a disposizione della Società altri fondi o mezzi finanziari in conto capitale o in conto mutuo per meglio consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale e tali somme si devono considerare a tutti gli effetti infruttifere di interessi e, quindi, anche

ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. All'organo amministrativo è escluso il potere di riconoscere su dette somme compensi di sorta.

L'assemblea potrà deliberare aumenti di capitale fissandone termini, condizioni e modalità.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico, in una o più volte.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione del tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.

In caso di aumento del capitale sociale spetta ai soci il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile.

L'assemblea può deliberare la riduzione di capitale anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre aziende, nelle quali la società abbia compartecipazione. Le azioni sociali sono nominative ed indivisibili e sono trasferibili a norma di legge.

La società può emettere tutte le tipologie di azioni previste dal codice civile.

OBBLIGAZIONI

Art. 8.

La società può emettere obbligazioni, anche convertibili o con warrants, a norma e con le modalità di legge.

ASSEMBLEA

Art. 9.

L'assemblea è convocata nella sede sociale o altrove, purché in Italia, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, quando lo richiedono particolari ed obiettive esigenze dettate dall'oggetto sociale o dalla struttura della società, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le convocazioni delle assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta.

L'avviso deve indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Le assemblee potranno essere svolte in teleconferenza.

È tuttavia valida l'assemblea qualora sia intervenuto l'intero capitale sociale e siano altresì intervenuti tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 10.

Per l'intervento alle assemblee è richiesto il preventivo deposito delle azioni a norma di legge e con le modalità stabilite nell'avviso di convocazione, presso la sede sociale o presso gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta.

La constatazione della legale costituzione dell'assemblea, nonché della regolarità delle singole procure e la decisione sul diritto del procuratore di partecipare all'assemblea stessa spettano al presidente e, una volta avvenuta, la validità della costituzione stessa non può essere infirmata neppure per astensione di voto o per allontanamento degli intervenuti.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal vice presidente se nominato, o in loro assenza o impedimento, da altra persona designata dai presenti anche tra i non soci.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge, e ancora:

a) sulla nomina dell'amministratore unico e/o del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione;

b) sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico.

Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda o terza convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.

Si procederà alle votazioni per appello nominale quando lo disporrà il presidente o ne farà richiesta almeno un terzo dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario.

I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da un notaio.

AMMINISTRAZIONE

Art. 11.

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a cinque o non superiore a nove. L'assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti.

L'amministratore unico e i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea per un periodo fino a tre esercizi e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del codice civile.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile; se viene meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal consiglio di amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente; può eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il consiglio, su proposta del presidente, nomina un segretario.

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale.

L'avviso di convocazione deve essere inviato per fax o lettera raccomandata ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e della relativa convocazione deve essere data comunicazione ai sindaci. Nei casi di motivata urgenza il termine può essere ridotto a ventiquattro ore. Il consiglio di amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni che potranno svolgersi anche in teleconferenza.

Il consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione; argomento da indicare nella richiesta stessa.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e, in sua assenza, dal vice presidente, se nominato. in mancanza anche di quest'ultimo saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta o da chi ne fa le veci, e controfirmati dal segretario.

Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente della seduta e dal segretario.

In caso di nomina di amministratore unico, le sue deliberazioni debitamente sottoscritte sono raccolte in apposito libro.

L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione se nominato, fatto salvo quanto stabilito nel presente statuto per l'assemblea, sono investiti dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, hanno la facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e il presente statuto riservano all'assemblea degli azionisti.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti determinando i limiti della delega. Il consiglio di amministrazione può altresì nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, anche nell'ambito dei dipendenti della società o di terzi, delegando loro, nell'ambito dei poteri conferiti, anche l'uso della firma sociale. La nomina di procuratori può anche essere effettuata dall'amministratore unico, ogni qualvolta egli lo reputi necessario.

La rappresentanza e la firma della società spettano all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, nei limiti della delega, e in caso di assenza o di impedimento del presidente al vice presidente, se nominato. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del presidente.

All'amministratore unico, al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 12.

Il controllo sugli atti e sulla gestione della società è effettuato da un collegio sindacale, nominato dall'assemblea, composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 2400 del codice civile Ai sindaci competeranno emolumenti da stabilirsi da parte dell'assemblea in conformità alle tariffe di legge.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 13.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo che svolge i compiti di amministrazione della società, secondo quanto previsto dal presente statuto, provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla compilazione del bilancio e alla relazione sulla gestione.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 14.

In caso di scioglimento della società per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento, l'assemblea determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 15.

Qualunque controversia dovesse insorgere relativamente ai rapporti tra i soci ovvero tra i soci e gli amministratori e/o la società, fatta eccezione per quelle riservate tassativamente dalla legge alla cognizione del giudice ordinario, sarà deferita ad un collegio di tre arbitri rituali, nominati uno da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai primi due, ovvero in mancanza di accordo tra i predetti, entro venti giorni dalla nomina del secondo di essi, dal presidente del tribunale di ...., il quale nominerà anche l'arbitro della parte che non avesse provveduto alla designazione dello stesso, nel termine di quindici giorni dalla data della comunicazione a mezzo lettera raccomandata della nomina dell'arbitro designato dalla parte che promuove l'arbitrato. Ove le parti siano tre o più, il collegio arbitrale sarà composto da tre membri, tutti nominati di comune accordo dalle parti interessate o, in difetto di accordo, entro trenta giorni dalla data della richiesta di arbitrato, dal Presidente del Tribunale di ...., su istanza della parte più diligente, intimate le altre, il quale designerà tra essi arbitrati il presidente del collegio. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.

RINVIO A NORMA DI LEGGE

Art. 16.

Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

03A08635

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 23 luglio 2003

Dollaro USA	1,1401
Yen giapponese	135,67
Corona danese	7,4333
Lira Sterlina	0,71100
Corona svedese	9,2440
Franco svizzero	1,5450
Corona islandese	87,98
Corona norvegese	8,3210
Lev bulgaro	1,9466
Lira cipriota	0,58737
Corona ceca	32,174
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	267,64
Litas lituano	3,4526
Lat lettone	0,6492
Lira maltese	0,4287
Zloty polacco	4,4217
Leu romeno	36859
Tallero sloveno	234,5500
Corona slovacca	42,220
Lira turca	1601000
Dollaro australiano	1,7400
Dollaro canadese	1,6125
Dollaro di Hong Kong	8,8917
Dollaro neozelandese	1,9715
Dollaro di Singapore	2,0021
Won sudcoreano	1346,29
Rand sudafricano	8,6348

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A08901

Comunicato di rettifica relativo al decreto 10 giugno 2003, relativo alla «Modifica del decreto 29 luglio 1999, recante: "Tassi di interesse agevolati da applicarsi alle operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni."».

Nel decreto 10 giugno 2003 relativo alla «Modifica del decreto 29 luglio 1999, recante: "Tassi di interesse agevolati da applicarsi alle operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni."», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 154 del 5 luglio 2003, nel terzultimo capoverso delle premesse, la frase: «Visti in particolare gli articoli 8 e 9 di detto decreto legislativo n. 110/1998, in base ai quali le funzioni relative al Fondo di rotazione...» viene sostituita dalla frase: «Visti in particolare gli articoli 8 e 9 di detto decreto legislativo n. 110/2002, in base ai quali le funzioni relative al Fondo di rotazione...».

03A08797

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato Generale d'Italia a Hong Kong (Repubblica Popolare Cinese)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del Consolato Generale d'Italia a Hong Kong è modificata come segue: le regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A08767

Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato Generale d'Italia a Johannesburg (Sudafrica)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del Consolato Generale d'Italia a Johannesburg è modificata come segue: la provincia del Guateng (con esclusione del distretto di Pretoria), la provincia del Mpumalanga, la provincia del Free State, la provincia del Limpopo, la provincia del North West.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A08768

Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato Generale d'Italia a Melbourne (Australia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del Consolato Generale d'Italia a Melbourne è modificata come segue: gli Stati del Victoria e della Tasmania.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A08769

Modifica della circoscrizione territoriale della Cancelleria Consolare presso l'ambasciata d'Italia in Al Kuwait

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria Consolare presso l'ambasciata d'Italia in Al Kuwait è modificata come segue: il territorio dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A08770

Modifica della circoscrizione territoriale della Cancelleria Consolare presso l'ambasciata d'Italia a Jakarta (Indonesia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria Consolare presso l'ambasciata d'Italia a Jakarta (Indonesia) è modificata come segue: il territorio dello Stato e della Repubblica democratica Timor-Leste.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A08771

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia Stella Matutina, in Andretta

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 giugno 2003, viene estinta la parrocchia Stella Matutina, con sede in Andretta (Avellino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A8404

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia di S. Rocco, in Reggio Calabria

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 giugno 2003, viene estinta la parrocchia di S. Rocco, con sede in Reggio Calabria, frazione Straorino.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A8405

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia di Maria del SS. Rosario, in Reggio Calabria

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 giugno 2003, viene estinta la parrocchia di Maria del SS. Rosario, con sede in Reggio Calabria, frazione Ortì Superiore.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A8406

Riconoscimento della personalità giuridica alla Curia Generalizia dell'Istituto delle suore della Presentazione di Maria di Bourg-Saint-Andéol, in Castel Gandolfo.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 giugno 2003, viene riconosciuta la personalità giuridica alla «Curia Generalizia dell'Istituto delle suore della Presentazione di Maria di Bourg-Saint-Andéol», con sede in Castel Gandolfo (Roma).

03A8408

Riconoscimento della personalità giuridica alla Casa di Procura Generalizia dell'Istituto Religioso Clericale «Discepoli dei Cuori di Gesù e Maria», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 giugno 2003, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Casa di Procura Generalizia dell'Istituto Religioso Clericale «Discepoli dei Cuori di Gesù e Maria», con sede in Roma.

03A8409

Riconoscimento della personalità giuridica alla Casa di Procura della Congregazione delle Suore di S. Anna di Tiruchirapalli, in Rho.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 giugno 2003, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Casa di Procura della Congregazione delle Suore di S. Anna di Tiruchirapalli, con sede in Rho (Milano).

03A8410

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto alla confraternita della SS.ma Trinità, in Macerata

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 giugno 2003, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto alla confraternita della SS.ma Trinità, con sede in Macerata.

03A8411

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia S. Leonardo, in Stagno

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 giugno 2003, viene estinta la parrocchia S. Leonardo, con sede in Stagno (Livorno).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A8412

Riconoscimento della personalità giuridica all'Istituto religioso di diritto diocesano «Discepole del Vangelo», in Castelfranco Veneto.

Con decreto del Ministro dell'intero in data 7 luglio 2003, viene riconosciuta la personalità giuridica all'Istituto religioso di diritto diocesano «Discepole del Vangelo», con sede in Castelfranco Veneto (Treviso).

03A08748

Riconoscimento della personalità giuridica al Santuario Diocesano Maria SS. della Catena, in Caltanissetta

Con decreto del Ministro dell'intero in data 7 luglio 2003, viene riconosciuta la personalità giuridica al Santuario Diocesano Maria SS. della Catena, con sede in Caltanissetta.

03A08749

Riconoscimento della personalità giuridica all'Associazione pubblica di fedeli «Istituto delle ausiliarie diocesane», in Seveso

Con decreto del Ministro dell'intero in data 7 luglio 2003, viene riconosciuta la personalità giuridica all'Associazione pubblica di fedeli «Istituto delle ausiliare diocesane, con sede in Seveso (Milano).

03A08750

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia di S. Sebastiano Martire, in Diminniti di Sambatello

Con decreto del Ministro dell'intero in data 7 luglio 2003, viene estinta la parrocchia di S. Sebastiano Martire, con sede in Diminniti di Sambatello (Reggio Calabria).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A08745

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia di S. Maria della Pace in Bagnacavallo

Con decreto del Ministro dell'intero in data 7 luglio 2003, viene estinta la parrocchia di S. Maria della Pace, con sede in Bagnacavallo (Ravenna).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A08746

Assunzione di una nuova denominazione e trasferimento della sede della parrocchia della S. Famiglia, in Montefranco

Con decreto del Ministro dell'intero in data 7 luglio 2003, la Parrocchia della S. Famiglia, con sede in Montefranco (Terni), ha assunto la nuova denominazione di «Parrocchia di S. Giovenale» e contestualmente trasferito la propria sede da Montefranco (Terni) a Terni.

03A08751

Approvazione del nuovo statuto della Fabbriceria del Duomo di Siena denominata «Opera della Metropolitana», in Siena

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 giugno 2003, viene approvato il nuovo statuto della Fabbriceria del Duomo di Siena denominata «Opera della Metropolitana», con sede in Siena.

03A08407

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore della società cooperativa «La ruota soc. coop. a r.l.», in Cecina.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore della società cooperativa «La ruota soc. coop. a r.l.», con sede in Cecina (Livorno), via G. Verdi n. 16 - costituita per rogito notaio dott. Giovanni Lupoli in data 28 aprile 1997 - rep. n. 35604 - che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A08630

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio con nomina del liquidatore della società cooperativa «SE.TRA.CO - Piccola società cooperativa a r.l.», in Piombino.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio con nomina del liquidatore della società cooperativa «SE.TRA.CO - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Piombino, via Lombroso n. 12 - costituita per rogito notaio dott.ssa Angela Lallo in data 5 gennaio 1996 - rep. n. 30107 - che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A08631

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore della società cooperativa «La fiducia società cooperativa a responsabilità limitata», in Livorno.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore della società cooperativa «La fiducia società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Livorno, via Maria Terreni n. 32 - costituita per rogito notaio dott. Massimo Ersoch in data 10 giugno 1996 - rep. n. 63225 - che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A08632

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Kaleidoscoop a r.l.», in Bologna

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Kaleidoscoop a r.l.», con sede in Bologna (costituita per rogito notaio dott. Stame Federico in data 3 novembre 1989, rep. n. 29731, BUSC n. 4028/244388) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Bologna - servizio politiche del lavoro- unità operativa cooperazione - viale Masini n. 12 - Bologna - opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A08633

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Il silenzio a r.l.», in Bologna

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Il silenzio a r.l.» - con sede in Bologna (costituita per rogito notaio dott. Stame Federico in data 17 gennaio 1991 rep. n. 31655, BUSC n. 4136/250939) che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Bologna - servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione - viale Masini n. 12 - Bologna - opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A08724

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Ricerca linguaggio radiofonico a r.l.», in Bologna

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Ricerca linguaggio radiofonico a r.l.» - con sede in Bologna (costituita per rogito notaio dott. Stame Federico in data 11 dicembre 1974, rep. n. 10870, BUSC n. 2832/137173) che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del cidice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Bologna - servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione - viale Masini n. 12 - Bologna - opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A08725

COMMISSARIO DELEGATO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO DI DISINQUINAMENTO PER IL RISANAMENTO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA - SICILIA ORIENTALE.

Comunicato di integrazione al piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Caltanissetta, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995.

Si avvisa che il piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Caltanissetta - Sicilia orientale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 gennaio 1995, pubblicato in supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 in data 2 maggio 1995, parte prima, è integrato dalla scheda N.I.4 concernente la realizzazione della rete fognaria primaria e secondaria dell'area a nord della ss. n. 115 e ad est ed ovest del torrente Gattano, meglio indicato come settore 5, a seguito del suo aggiornamento, approvato in data 27 giugno 2001 dal comitato di coordinamento tecnico-scientifico di cui all'art. 4 dell'accordo di programma sottoscritto in data 28 dicembre 1995 ed approvato con D.P.R.S. in data 23 gennaio 1996.

03A08506

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501172/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.